



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 707 del 14/06/2024**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Stipula convenzione con l'Università Federico II di Napoli, Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Alfredo Fabio Murano.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 14/06/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*  
*Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA*  
*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*  
*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Stipula convenzione con l'Università Federico II di Napoli, Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Alfredo Fabio Murano.

### **Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso che**

- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda risulta accreditata per la disciplina di radiodiagnostica;
- l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al predetto decreto prevede che “...*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.*”;
- con P.E.C. del 19/04/2024, acquisita in pari data al prot. n. 11894/e, la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università Federico II di Napoli ha chiesto la disponibilità ad autorizzare lo svolgimento alla frequenza *Extra Rete Formativa*, presso la U.O.C. Diagnostica per Immagini di questa A.O.R.N., del dott. Alfredo Fabio Murano, studente specializzando del predetto ateneo, mediante sottoscrizione di appropriato atto convenzionale, dal 01/07/2024 al 31/12/2024;

#### **Considerato che**

il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università Federico II di Napoli, con Provvedimento prot. n. 1309 del 04/12/2023, ha espresso parere favorevole alla frequenza *Extra Rete Formativa* presso la U.O.C. Diagnostica per Immagini di questa A.O.R.N. del dott. Alfredo Fabio Murano;

#### **Preso atto che**

il Direttore f.f. U.O.C. Diagnostica per Immagini di questa azienda, dott. Giovanni Giordano, ha espresso il proprio assenso alla frequenza di cui trattasi;

#### **Precisato che**

- gli oneri assicurativi per il periodo di formazione dello specializzando saranno a carico dello stesso, ai sensi dell'art. 10 dello schema convenzionale;
- lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo* federiciano;
- il referente per l'attuazione dell'accordo ed il *tutor* per lo svolgimento delle attività disciplinate nel progetto formativo dello specializzando sono individuati nella persona del dott. Giovanni Giordano, Direttore f.f. U.O.C. Diagnostica per Immagini di questa A.O.R.N.;

#### **Letto**

lo schema dell'accordo, di cui copia è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

#### **Ritenuto**

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

di poter stipulare convenzione con la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università Federico II di Napoli, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Alfredo Fabio Murano nella disciplina radiodiagnostica, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2022/2023, anno di corso III, dal 01/07/2024 al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. di dare attuazione all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. di stipulare convenzione con la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università Federico II di Napoli, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Alfredo Fabio Murano nella disciplina radiodiagnostica, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2022/2023, anno di corso III, dal 01/07/2024 al 31/12/2024;
3. di precisare che lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti allo stesso per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare quale referente e *tutor* per l'attuazione dell'accordo, il dott. Giovanni Giordano, Direttore f.f. U.O.C. Diagnostica per Immagini di questa A.O.R.N.;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento dei Servizi, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Diagnostica per Immagini, al Datore di lavoro delegato, al Servizio Prevenzione e Protezione e all'Università Federico II;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista la prossima decorrenza dell'accordo di cui trattasi.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI**

dott. Eduardo Chianese

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

**Acquisiti** i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

1. **DARE ATTUAZIONE** all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. **STIPULARE** convenzione con la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università Federico II di Napoli, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Alfredo Fabio Murano nella disciplina radiodiagnostica, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2022/2023, anno di corso III, dal 01/07/2024 al 31/12/2024;
3. **PRECISARE** lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti allo stesso per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE** quale referente e *tutor* per l'attuazione dell'accordo, il dott. Giovanni Giordano, Direttore f.f. U.O.C. Diagnostica per Immagini di questa A.O.R.N.;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento dei Servizi, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Diagnostica per Immagini, al Datore di lavoro delegato, al Servizio Prevenzione e Protezione e all'Università Federico II;
6. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista la prossima decorrenza dell'accordo di cui trattasi.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;  
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;  
Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "*riordino della scuole di specializzazione di area sanitaria*";  
Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria*";  
Vista l'autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica del 30.11.2023.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**TRA**

L'**Università degli Studi di Napoli Federico II** di seguito denominata "**Università**" C.F. 00876220633 nella persona del Rettore pro tempore Prof. Matteo Lorito, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli - Corso Umberto I n.40;

**E**

L'**AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta**, con sede legale in via Ferdinando Palasciano - 81100 CASERTA, P.IVA: 2201130610, (d'ora innanzi denominato "**soggetto ospitante**"), rappresentato dal Direttore Generale Dott. Gaetano Gubitosa, domiciliato per la sua carica presso la sede operativa dell'Ente, sita in Caserta, via Palasciano.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 - Specializzando**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Radiodiagnostica al di fuori della rete formativa, del dott. **Alfredo Fabio Murano** nato a Napoli (NA) il 13.04.1993, codice fiscale: MRNLRD93D3F839I, iscritto al III anno per l'a.a. 2022/2023 (d'ora in poi denominato "specializzando").

### **Art. 3 - Durata formazione**

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal **01.07.2024, ovvero dalla data di stipula della convenzione, al 31.12.2024.**

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

### **Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: presso l'UOC di Diagnostica per Immagini dell'AORN Caserta - Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - Direttore e Tutor Dott. Paolo D'Andrea, con orari di accesso da definire.

### **Art. 5 - Obiettivi e modalità della formazione**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo.

### **Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di formazione**

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

### **Art. 7 - Tutor**

L'attività di formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Paolo D'Andrea indicato come tutor dal soggetto ospitante.

### **Art. 8 - Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

### **Art. 9 - Monitoraggio e verifica dell'attività formativa**

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dalla Prof. Arturo Brunetti, tutor universitario, nonché Direttore della Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

## **Art. 10 - Copertura rischi professionali**

Lo specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione e la polizza R.C. Colpa grave.

## **Art. 11 - Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

## **Art. 12 - Uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

## **Art. 13 - Obblighi dello specializzando**

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto;

- a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
- a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

## **Art. 14 - Prolungamento formazione**

Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, con apposito provvedimento da concordare tra le parti.

## **Art. 15- Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

## **Art. 16- Imposta di bollo e di registro**

La convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, ed i costi sono a carico dell'Università. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989 estesa con autorizzazione n. 45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il 29.02.2024.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Napoli.

## **Art. 17- Norma finale**

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

FIRMA  
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI NAPOLI FEDERICO II

IL RETTORE  
(Prof. Matteo Lorito)

FIRMA  
PER L' AORN DI CASERTA  
P.O. SANT'ANNA SAN SEBASTIANO

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Gaetano Gubitosa)

---

---